MODULARIO
Trasporti - 47

Mod. *D.G.M.* 47 ex 063

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Direzione Centrale IV

- Divisione 49 -

Prot.939/4957/9

Roma, 21/12/1989

Ai Dirigenti Coordinatori
M.C.T.C.

LORO SEDI

All'Ufficio Compartimentale
M.C.T.C.

BOLZANO

Alla Presidenza della
Regione Siciliana

PALERMO

All'Assessorato regionale
dei trasporti - Direzione
Regionale

PALERMO

All'Assessorato regionale
dei trasporti - Direzione
Compartimentale M.C.T.C.

PALERMO

All'Assessorato regionale
dei trasporti - Direzione
Compartimentale della MCTC
Sezione di Catania

CATANIA

Al Coordinatore degli Uffici
M.C.T.C. della Sicilia -
Direzione Generale M.C.T.C.

ROMA

Agli Uffici Provinciali
M.C.T.C.

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali
III e V

SEDE

D.G. n. 187

D.C. IV n. 077

OGGETTO: Art. 9 del D.M. 8 agosto 1980. Controlli straordinari sulle cisterne per trasporto materie pericolose sottoposte a riparazioni.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

All'ENI
Piazza Mattei 1

ROMA

All'ASSOTRASPORTI
Viale dell'Astronomia 30

ROMA

All'ASSICG- Associazione
Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia 47/49

MILANO

Al fine di uniformare i criteri da seguire in occasione di riparazioni alle cisterne per trasporto materie pericolose, ritenute necessarie, per qualsiasi motivo, si dispone quanto segue:

1) a cura del proprietario della cisterna, in proprio, oppure tramite la ditta incaricata di eseguire la riparazione, deve essere inoltrata al C.P.A. competente per territorio ove opera la Ditta che eseguirà la riparazione istanza di bollo corredata da relazione tecnica in triplice copia, di cui una in bollo, redatta da ingegnere abilitato alla professione in Italia, da cui risultino chiaramente i motivi della richiesta e dell'entità del danno, le modalità che si intendono adottare per le riparazioni stesse ed ogni altro elemento o eleborato di calcolo ritenuto necessario a giustificazione dell'istanza.
   Il predetto ingegnere, nel redigere la relazione tecnica, dovrà dichiarare esplicitamente che "le riparazioni proposte consentono il ripristino delle originarie condizioni di sicurezza della cisterna" e dovrà tenere presenti i seguenti crteri:
   a) tutte le parti eventualemnte sostituite dovranno essere nuove di fabbrica e costituite da materiali aventi caratteristiche geometriche e tecnologiche identiche a quelle originarie;

b) i giunti di saldatura dovranno essere del medesimo tipo di quelli originari;

c) le nuove saldature, eseguite con procedimenti omologati e da personale qualificato, dovranno essere distanziate di una lunghezza pari almeno a dieci volte lo spessore del materiale (10s), rispetto a saldature già esistenti e comunque pari a non meno di 50 mm. Le predette saldature dovranno essere radiografate al 100% oppure controllate con liquidi penetranti o simili sistemi non distruttivi, quando la radiografia non è possibile;

d) tutte le operazioni di riparazione dovranno essere eseguite da ditte costruttrici di cisterne intendendosi con tale definizione ditte già in possesso di almeno una approvazione del tipo tuttora valida, oppure da ditte autorizzate espressamente dal costruttore della cisterna da riparare che risulta pertanto garante delle operazioni eseguite;

e) qualora la cisterna da riparare sia provvista di ebanitatura o altro rivestimento protettivo dovrà essere presentato al C.P.A. un certificato di controllo interno della ebanitatura o del rivestimento protettivo firmato da un tecnico specializzato appartenente alla ditta che ha eseguito le operazioni di ripristino della ebanitatura.

2) A seguito di visita tecnica alla cisterna, il C.P.A. o l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. da esso debitamente autorizzato, competente per territorio ove opera la ditta che esegue la riparazione,rilascerà o meno, l'autorizzazione alla riparazione richiesta con l'aggiunta di eventuali prescrizioni.

3) La Ditta che ha effettuato le riparazioni alla cisterna, dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che tutte le operazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità all'autorizzazione rilasciata, allegandoall'attestazione stessa i documenti di cuial punto 1c), ed e) della presente circolare.

4) acquisita la documentazione in precedenza specificata, il C.P.A. oppure l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. da esso debitamente autorizzato, che ha rilasciato l'autorizzazione, sottoporrà a revisione straordinaria la cisterna con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni.
5) Una copia della relazione tecnica di cui al punto 1), vistata dall'Ufficio che ha autorizzato o meno la riparazione, sarà trasmessa alla Divisione 49 al fine di acquisire elementi di valutazione sugli aspetti concernenti la sicurezza.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

IL DIRETTORE GENERALE

AR/cd